

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Dr. Pietro Paolo Piras)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 154 del 30.09.2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ ANNO 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **07.10.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **07.10.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° **883** del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

L’anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore 9,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano		X
3) Grussu Andrea	X	
4) Marongiu Roberto	X	
5) Murtas Alessandro	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	5	1

Assiste il **Segretario Generale dott. Franco Famà**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dall’1/1/2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- i commi 669 e 671 della predetta legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l’imposta rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

RICHIAMATA la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi rispetto quelli in vigore per il 2015 confermando di fatto per il 2016 le aliquote deliberate per l’anno precedente ;

Preso atto delle modificazioni apportate con la legge sopra indicata in particolare:
► l’esenzione Tasi prevista per l’abitazione principale sia **del possessore che dell’utilizzatore** con esclusione delle abitazioni di lusso classificate nelle Categorie catastali A1, A8 e A9 ;
► la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RILEVATO che il comma 683 della predetta legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Dato atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale Tasi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 dell’8/7/2014;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio “Gestione delle Risorse” , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di proporre al Consiglio Comunale per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017 la conferma dell’aliquota 1,00 (uno per mille) deliberata per l’anno 2016 su tutte le tipologie di fabbricati ed aree edificabili predisponendo il D.U.P. (Documento Unico di programmazione) sulla base dell’aliquota unica Tasi e sulle ulteriori specifiche sotto riportate;

3) di stabilire, in aggiunta alle esenzioni previste dalla normativa statale, l’esenzione per l’anno 2017 del tributo per le sotto indicate categorie:

a) immobili adibiti ad attività produttive, danneggiati dall’alluvione del 18/11/2013, che abbiano presentato richiesta all’ente ed ottenuto indennizzo dai fondi affluiti al conto alluvione aperto dal Comune

b) immobili adibiti attività produttive **danneggiati** dall’alluvione del 18/11/2013 per i quali non è stata presentata al Comune istanza di indennizzo, a condizione che l’attestazione del danno subito agli immobili venga autocertificato ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/200 n. 445 e s.m.i.

c) immobili detenuti da commercianti ed artigiani **in attività** su strada chiusa al traffico per oltre 30 giorni . (esenzione rapportata al periodo di interruzione) Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal proprietario l’esenzione opera per la sola quota a carico dell’utilizzatore.

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

5) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

6) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta** :
- prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi presunti di riferimento :

Pubblica sicurezza (polizia locale) e protezione civile	€. 276.623,45
Servizio necroscopico e Cimiteriale	€. 60.414,32
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€. 11.748,33
Servizi socio assistenziali	€. 520.576,73
Servizi dell’illuminazione pubblica	€. 325.878,54
Servizi relativi alla cultura e beni culturali	€. 40.415,88
Servizi della gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€. 490.227,36
Servizio viabilità	€. 205.306,92
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo	€. 33.268,95
Totale	€. 1.964.460,48

DI DICHIARARE con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.